

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C Relazioni Sindacali

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO INQUADRATO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI E RECEPIMENTO SINTESI DEL CONFRONTO IN MATERIA CON LE OO.SS. DEL COMPARTO E LA RSU

L' Estensore

Borghi Alessandra

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto
n. 0000208 del 15/02/2023

Hash pdf (SHA256): d7833f19c21144bae3fa48639f73f46524aa865691dd16f9f2cbe6dc6550bd29

attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Il Responsabile del Procedimento: Leoni Maria

Il Dirigente: Rosini Dario

Ulteriori firmatari della proposta:

Il Funzionario addetto al controllo di budget,

con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000208 del 15/02/2023

Hash pdf (SHA256): d7833f19c21144bae3fa48639f73f46524aa865691dd16f9f2cbe6dc6550bd29

Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri

Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei

Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci

**Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)**

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

U.O.C. Gestione economica del personale dipendente

IL DIRETTORE UOC RELAZIONI SINDACALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

VISTO l’art. 6, comma 3 lettere d ed e, del CCNL del personale del Comparto Sanità del 2 Novembre 2022 che stabilisce che sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 9, i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ed i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;

CONSIDERATO che in data 19 Gennaio 2023 si è aperto il confronto sugli incarichi con l'illustrazione del “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari”;

CONSIDERATO che il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, redatto dalla UOC Gestione economica del personale dipendente, è stato inviato alle OO.SS. ed alla RSU in data 20 Gennaio 2023;

CONSIDERATO che in data 7 Febbraio 2023 è stata inviata alle OO.SS. ed alla RSU la sintesi dei lavori e delle posizioni emerse durante il confronto;

VISTO il verbale della RSU del 1 Febbraio 2023, pervenuto in data 9 Febbraio 2023;

VISTA l'email pervenuta in data 10 Febbraio 2023 dal sindacato Nursind nella quale precisa la propria posizione e, a seguito della quale, è stata rivista la sintesi del confronto;

CONSIDERATO che, entro il termine del 10 Febbraio 2023, non sono pervenute altre osservazioni da parte delle OO.SS. e della RSU sui documenti trasmessi;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire la sintesi del confronto svoltosi in materia ai sensi dell’art. 6 del CCNL

Comparto Sanità del 2 Novembre 2022, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto alla UOC Gestione economica del personale dipendente;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di avviare le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi al personale del comparto;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Leoni.

Il Direttore UOC Relazioni Sindacali
Dr. Dario Rosini

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

RICHIAMATA la propria Delibera N. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Relazioni Sindacali avente ad oggetto *“Adozione Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari e recepimento sintesi del confronto in materia con le OO.SS. del comparto e la RSU”*;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

- di adottare il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto inquadrato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire la sintesi del confronto svoltosi in materia ai sensi dell’art. 6 del CCNL Comparto Sanità del 2 Novembre 2022, di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Gestione economica del personale dipendente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L .R. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di avviare le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi al personale del comparto;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Leoni;

2. di incaricare la UOC Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
Dr. Antonio D'Urso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
DEL PERSONALE DEL COMPARTO INQUADRATO
NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI

Ai sensi del Titolo III Capo III del CCNL 2/11/2022

PREMESSA

Il CCNL del Personale del Comparto, sottoscritto il 2 novembre 2022, introduce all'art.24 e segg. una nuova disciplina in merito agli incarichi attribuibili al Personale del Comparto.

Le principali novità introdotte dalla nuova normativa contrattuale sono:

1. Individuazione di una nuova tipologia di incarico: Incarico di posizione, destinata esclusivamente al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari ad elevata qualificazione;
2. Sono confermati gli incarichi di organizzazione (incarichi di funzione organizzativa) e gli incarichi professionali (incarichi di funzione professionale) ma con una estensione dei destinatari di tali incarichi; solo il personale inquadrato nell'area del personale di supporto è escluso dalla possibilità di conferimento di un incarico;
3. Gli incarichi sono collegati alle singole aree di inquadramento del personale ed all'interno delle stesse sono articolati in più tipologie e fasce di complessità con range economici corrispondenti;
4. Differenti requisiti per il conferimento degli incarichi.
5. Sovraordinazione degli incarichi di posizione rispetto agli incarichi di funzione organizzativa ed, a sua volta, di questi ultimi agli incarichi di funzione professionale, nella struttura di appartenenza.
6. Diversa compatibilità della titolarità di un incarico con il rapporto di lavoro a tempo parziale e con il compenso per lavoro straordinario.
7. L'indennità di posizione o di funzione è articolata in parte fissa (l'importo minimo del range di appartenenza) e parte variabile (l'importo eccedente rispetto al range minimo);
8. Considerata la portata innovativa del nuovo "sistema incarichi" previsto dal CCNL/2022 e la quantità di unità di personale potenzialmente coinvolta, si è ritenuto necessario procedere con la regolamentazione separata per ciascuna area, dando priorità, in questa fase, agli incarichi di funzione destinati al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, al fine di addivenire ad un nuovo assetto organizzativo degli incarichi di funzione destinati al personale dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo entro luglio 2023, al pari di quanto già avvenuto per il personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario.

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Gli incarichi di funzione rappresentano specifici segmenti dell'organizzazione del lavoro, strategicamente determinati, funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali e possono riguardare sia l'attribuzione delle responsabilità di strutture organizzative aziendali sia l'attribuzione di altre responsabilità di tipo organizzativo o professionale.
2. Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità. Il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base di cui al all'art. 31 comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) esercita attività e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della macrostruttura aziendale di assegnazione.
3. Gli incarichi di funzione per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari sono così classificati:
 - 1. Incarico di funzione organizzativa (media ed elevata complessità):**
 - a) Per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
 - b) Per il personale del ruolo socio-sanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
 - c) Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

2. Incarico di funzione professionale (media ed elevata complessità):

- a) Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.
- b) Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.
- c) Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.

3. Incarico di funzione professionale di base:

- a) Per tutti i ruoli: esercita compiti e attività connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della macrostruttura aziendale di assegnazione.

ART. 2 TIPOLOGIE E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di funzione come sopra classificati si distinguono, a sua volta, nelle seguenti tipologie, per ciascuna delle quali è riportato il ruolo, il profilo ed il requisito previsto per il loro conferimento.

a) **Incarico di funzione organizzativa**. Si distingue in:

1. Incarico di funzione organizzativa di media o elevata complessità: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente ed almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza.
2. Funzione di coordinamento: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della Legge n. 43/2006 e precisamente:
 - *master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 6, comma 4, lett. a), ovvero, in mancanza di tale requisito, il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa (art. 6, comma 5);*

- *esperienza di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nel profilo di appartenenza e previsto dalla selezione (art. 6, comma 4, lett. b).*

b) Incarico di funzione professionale di media o elevata complessità. Si distingue in:

1. Professionista: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Il requisito richiesto è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza.
2. Professionista esperto: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario e socio-sanitario. Il requisito per il conferimento di tale tipologia di incarico è aver acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'azienda con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale nel profilo d'appartenenza di tre anni.
3. Professionista specialista: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario e socio-sanitario. Il requisito per il conferimento di tale tipologia di incarico è il possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche (art. 6 della Legge n. 43/2006 per il ruolo sanitario).

c) Incarico di funzione professionale di base: conferibile al personale del comparto appartenente al ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Il requisito per il conferimento di tale tipologia di incarico è essere neoassunto o già in servizio e non titolare di un incarico di funzione di media o elevata complessità.

2. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto al suddetto comma 1 lett. a)-1, gli incarichi di funzione organizzativa di media o elevata complessità possono essere conferiti al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza, che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.
3. Per ciascuna tipologia di incarico sopra elencata, fatta eccezione per l'incarico di funzione professionale di base, costituisce pre-requisito per il conferimento degli stessi le valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due

valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Nel caso delle funzioni di coordinamento tale requisito deve essere posseduto anche al momento del conferimento dell'incarico.

4. Nelle disposizioni del presente regolamento in cui si richiede, quale requisito di accesso per il conferimento degli incarichi di funzione, il possesso di una determinata esperienza professionale, si considerano utili anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
5. Gli incarichi di funzione sono conferibili a tutto il personale del comparto, dipendente a tempo indeterminato, anche in posizione di comando, ed in possesso dei requisiti sopra indicati per ciascuna tipologia d'incarico. I dipendenti temporaneamente comandati presso altre aziende e/o amministrazioni possono partecipare agli avvisi per il conferimento degli incarichi di funzione, purché dichiarino espressamente la propria disponibilità a rinunciare al comando in caso di attribuzione dell'incarico di funzione.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è compatibile esclusivamente con la titolarità di un incarico di funzione professionale di base. In tal caso il valore economico dell'incarico viene rideterminato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa. I dipendenti dell'azienda in regime di part-time possono partecipare agli avvisi per il conferimento di incarichi di funzione di media o di elevata complessità, purché dichiarino espressamente la propria disponibilità a rinunciare al part-time in caso di attribuzione dell'incarico.
7. Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità. In tal caso, le ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7 del CCNL/2022.
8. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro.
9. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda, fermo restando che all'interno della stessa struttura di appartenenza, gli "incarichi di posizione" sono sovraordinati

agli “incarichi di funzione organizzativa” e quest’ultimi sono sovraordinati agli “incarichi di funzione professionale”.

10. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

ART. 3 ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE

1. Gli incarichi di funzione, fatta eccezione per gli incarichi di funzione professionale di base, sono istituiti con delibera del Direttore Generale, in base alle reali esigenze organizzative rappresentate dal Direttore Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali, ciascuno per quanto di competenza, previa informativa alla RSU ed alle OO.SS. del comparto, ed in funzione della disponibilità dei fondi contrattuali contrattata con le stesse RSU e OO.SS..
2. Il repertorio degli incarichi di funzione di cui al comma 1 potrà essere soggetto a modifica/integrazione in relazione al sopraggiungere di diverse esigenze organizzative, previa informativa alla RSU e OO.SS..

ART. 4 GRADUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE

1. In attesa delle linee di indirizzo regionali e della rideterminazione delle risorse dello specifico fondo contrattuale come previsto dal nuovo CCNL, nonché al fine di consentire, in tempi brevi, un riallineamento degli incarichi destinati al personale del comparto inquadrato nei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo, con gli incarichi destinati al personale inquadrato nei ruoli Sanitario e Socio-Sanitario, per i quali si è già proceduto recentemente, si ritiene di dover mantenere, in questa prima fase di applicazione del nuovo CCNL, i criteri di graduazione degli incarichi già individuati nel regolamento di cui alla delibera n° 978/2021, che sono riportati nella tabella sottostante:

CATEGORIA	CRITERIO	FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio max Incarichi Organizzativi	Punteggio max Funzioni di Coordinamento	Punteggio max Incarichi Professionali
Dimensione organizzativa di riferimento	Risorse umane direttamente gestite/coordinate	Entità delle risorse umane	6	6	-
		Modalità organizzative del lavoro (U/H12/H24)			
		Dislocazione sedi del personale			
	Risorse economiche e/o tecnologiche direttamente gestite	Entità delle risorse economiche/tecnologiche	6	6	3
		Livello di gestione delle risorse economiche/tecnologiche			
	Ambito territoriale	Aziendale, Provinciale, Zonale o di Presidio/Stabilimento Ospedaliero, con riferimento all'ampiezza del contesto	6	6	6
Livello di autonomia e responsabilità dell'incarico	Grado di responsabilità ed autonomia connesso	Tipologia di posizione sovraordinata	6	6	6
		Livello di autonomia e discrezionalità dell'attività di competenza.			
		Grado di responsabilità connessa alle funzioni proprie dell'incarico			
	Complessità relazionale: intesa come natura dei rapporti relazionali richiesti	Livello dei rapporti richiesti (soggetti esterni all'azienda, altri macrolivelli aziendali, interni al proprio macrolivello) Tipologia relazionale dei rapporti (di informazione, di collaborazione, di condivisione/coordinamento)	6	6	6
Tipo di specializzazione richiesta	Competenze/conoscenze specifiche	Livello di conoscenza specialistica richiesta	3	3	6
		Livello di interscambiabilità del titolare			
	Percorso di studio e/o formativo	Titolo di studio e/o percorso formativo richiesto	3	3	6
		Necessità di studio, formazione ed aggiornamento continuo richiesto			
Complessità ed implementazione delle competenze	Livello di standardizzazione delle procedure/attività	Standardizzazione delle procedure/attività seguite	6	3	6
		Livello di pianificazione delle funzioni			
		Livello di pressione ambientale			
	Vastità delle funzioni attribuite	Entità delle funzioni e competenze attribuite all'incarico	6	3	6
		Livello di interconnessione della funzione con altri ambiti organizzativi			
		Differenziazione delle competenze attribuite			
	Grado di innovazione delle materie seguite	Grado di innovazione delle attività	6	3	6
Valenza strategica rispetto agli obbiettivi dell'Azienda	Grado di rilevanza delle attività rispetto agli obbiettivi strategici, aziendali e di struttura	Livello di coinvolgimento e strategicità delle funzioni rispetto agli obiettivi aziendali e di struttura	6	6	6
		TOTALE	60	51	57

2. Tenuto conto della graduazione economica attualmente in vigore e delle indennità attualmente corrisposte ai titolari di incarico, nonché delle modalità di inquadramento economico definite all'art. 99 commi 6, 7 e 8 del CCNL/2022 vengono individuati, per ciascun range di punteggio, i nuovi importi delle indennità di funzione previsti per ciascuna tipologia di incarico, come meglio descritto nelle tabelle sottostanti:

INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA									
FASCIA	PUNTEGGIO	Importo Indennità di funzione 2022	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 6 CCNL	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 7 CCNL	Importo indennità di funzione dal 01/01/2023	Nuovi importi Indennità di funzione IFO	di cui parte fissa	di cui parte variabile	Fascia complessiva
8°	> 56	12.000 €				13.500 €	9.501 €	3.999 €	ALTA
7°	da 52 a 56	10.300 €				12.200 €	9.501 €	2.699 €	
6°	da 45 a 51	9.200 €	930 €		10.130 €	10.200 €	9.501 €	699 €	
5°	da 37 a 44	7.500 €	930 €		8.430 €	8.500 €	4.000 €	4.500 €	MEDIA
4°	da 29 a 36	6.350 €	930 €		7.280 €	7.350 €	4.000 €	3.350 €	
3°	da 20 a 28	5.000 €	930 €		5.930 €	6.000 €	4.000 €	2.000 €	
2°	da 14 a 19	3.800 €	930 €		4.730 €	4.800 €	4.000 €	800 €	
1°	da 11 a 13	3.100 €	930 €		4.030 €	4.100 €	4.000 €	100 €	

FUNZIONI DI COORDINAMENTO									
FASCIA	PUNTEGGIO	Importo Indennità di funzione 2022	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 6 CCNL	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 7 CCNL	Importo indennità di funzione dal 01/01/2023	Nuovi importi Indennità di funzione IFO-COORD.	di cui parte fissa	di cui parte variabile	Fascia complessiva
5°	> 46	5.000 €				6.000 €	4.000 €	2.000 €	MEDIA
4°	da 40 a 46	4.000 €	930 €		4.930 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €	
3°	da 32 a 39	3.300 €	930 €		4.230 €	4.300 €	4.000 €	300 €	
2°	da 11 a 31	2.800 €	930 €	270 €	4.000 €				
1°	da 11 a 21	2.500 €	930 €	570 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	

INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALE									
FASCIA	PUNTEGGIO	Importo Indennità di funzione 2022	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 6 CCNL	Incremento d'ufficio previsto dall'art. 99 comma 7 CCNL	Importo indennità di funzione dal 01/01/2023	Nuovi importi Indennità di funzione IFP	di cui parte fissa	di cui parte variabile	Fascia complessiva
8°	> 55					13.500 €	9.501 €	3.999 €	ALTA
7°	da 54 a 55					12.200 €	9.501 €	2.699 €	
6°	da 51 a 53					10.200 €	9.501 €	699 €	
5°	da 48 a 50					8.500 €	4.000 €	4.500 €	MEDIA
4°	da 45 a 47					7.350 €	4.000 €	3.350 €	
3°	da 42 a 44	5.000 €	930 €		5.930 €	6.000 €	4.000 €	2.000 €	
2°	da 27 a 42	3.500 €	930 €		4.430 €	4.500 €	4.000 €	500 €	
1°	da 10 a 26	2.000 €	930 €	1.070 €	4.000 €	4.100 €	4.000 €	100 €	

3. Si propone di arrotondare ad € 1.000 (€ 930 + € 70) l'incremento delle attuali fasce economiche percepite dai titolari di incarico, al pari dell'importo previsto dall'art. 32 comma 8 per l'indennità di funzione relativa agli incarichi di funzione professionale di base.
4. Al titolare di un incarico di funzione professionale di base è prevista la corresponsione di una indennità di funzione pari ad € 1.000.
5. Il personale inquadrato nei ruoli sanitario e socio-sanitario al quale, nel corso del 2022, è stato conferito/confermato/rinnovato un incarico ricompreso nei nuovi repertori approvati con le delibere n° 1546/2021, n° 1614/2021 e n° 1615/2021 e ss.mm.ii., percepirà, con decorrenza dal 01/04/2023, il corrispondente nuovo importo dell'indennità di funzione aggiornato come riportato nella colonna evidenziata in verde nelle tabelle.
6. Il personale titolare di incarico inquadrato nei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per il quale è in corso una revisione organizzativa dei repertori degli incarichi ad esso riservati, mantiene l'indennità di funzione in godimento dal 01/01/2023 sino alla scadenza definita nella delibera n° 1360/2022.
7. L'Azienda, con delibera del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo e sentiti di Direttori di Dipartimento interessati, definisce la classificazione degli incarichi di funzione del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo da prevedere nel nuovo repertorio, sulla base dei criteri e delle fasce sopra elencate.
8. I suddetti criteri di graduazione e le relative fasce economiche potranno essere oggetto di revisione a seguito delle linee di indirizzo regionali in materia o di future esigenze organizzative aziendali, previo confronto con la RSU e le OO.SS. di categoria e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
9. In attesa della revisione dei suddetti criteri di graduazione e delle fasce di classificazione, gli stessi sono utilizzati anche per l'istituzione di eventuali nuovi incarichi riservati al personale inquadrato nei ruoli sanitario e socio-sanitario.

ART. 5 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA E DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALE DI MEDIA ED ELEVATA COMPLESSITA',

1. L'Azienda, in conformità al repertorio degli incarichi, approvato con delibera del Direttore Generale, renderà noto, mediante avviso di selezione interna per titoli e colloquio, pubblicato nella rete intranet aziendale per un periodo non inferiore a 10 giorni, l'elenco degli "incarichi di funzione organizzativa" e degli "incarichi di funzione professionale" di media o elevata complessità che intende attribuire. Tale avviso dovrà contenere:
 - la denominazione dell'incarico,
 - la struttura organizzativa di afferenza dell'incarico,
 - una descrizione delle linee di attività proprie dell'incarico,
 - la sede di lavoro del futuro titolare dell'incarico e la durata,
 - la classificazione e la conseguente valorizzazione economica,
 - la definizione dei criteri selettivi.
2. Per l'espletamento della suddetta selezione sarà nominata apposita commissione interna. Tale commissione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento cui afferisce l'incarico e composta da due direttori di Unità Operativa Complessa, anch'essi interni al dipartimento. Nel caso in cui non vi siano, all'interno del dipartimento, i direttori di UO dirigenziale, i componenti di detta commissione saranno individuati tra i dirigenti appartenenti alla stessa professione ed in subordine tra i titolari di incarico di funzione.
3. Nella selezione deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili, attribuendo un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale. Inoltre sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi (art. 31 comma 5 del CCNL).
4. I dipendenti interessati potranno manifestare la loro disponibilità ad assumere tali incarichi presentando, entro il termine di scadenza del suddetto avviso interno e secondo le modalità in esso contenute, il proprio curriculum vitae. I candidati ammessi, saranno sottoposti alla prova tramite colloquio per accertamento delle competenze e per valutarne le motivazioni.

5. L'incarico sarà conferito con delibera del Direttore Generale sulla base delle risultanze della selezione interna espletata, previo parere favore del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza.
6. Per particolari e comprovate esigenze organizzative è possibile conferire, provvisoriamente "a scavalco", un incarico organizzativo ad altro soggetto già titolare di tale tipologia d'incarico, previa accettazione di quest'ultimo. In tale caso la durata dell'incarico conferito "ad interim" può avere una durata massima di 6 mesi. Per la durata dell'incarico conferito "ad interim" sarà corrisposto al soggetto interessato un compenso pari al 30% dell'indennità di funzione prevista per l'incarico vacante come quota aggiuntiva della produttività.

ART. 6 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO PER I DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO

1. Per il conferimento degli "incarichi di funzione organizzativa - funzioni di coordinamento" si provvederà all'emissione di avviso di selezione interna, suddivisa per profilo professionale, finalizzato alla redazione di un'unica graduatoria aziendale di merito, suddivisa per profilo professionale e per area provinciale, dalla quale attingere per il conferimento dei citati incarichi.
2. Per l'espletamento della suddetta selezione interna sarà nominata apposita commissione interna. Tale commissione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche e dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, a seconda dell'ambito di competenza, e composta da un direttore di Unità Operativa dirigenziale ed un coordinatore. Nel caso in cui non vi siano, all'interno dell'Azienda, i direttori di UO dirigenziale, i componenti di detta commissione saranno individuati tra i dirigenti appartenenti alla stessa professione ed in subordine tra i titolari di incarico di funzione organizzativa.
3. La selezione, finalizzata sia a verificare che ad accrescere le competenze nella funzione di coordinamento, avverrà mediante valutazione dei titoli e prova di accertamento delle competenze.

I punteggi per i titoli e la prova di esame saranno complessivamente 60 così ripartiti:

- a) 10 punti per i titoli di carriera (servizio prestato)
- b) 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- c) 30 punti per la prova tramite colloquio (aperto al pubblico).

La valutazione dei titoli di carriera viene effettuata sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nel DPR 220/2001.

Nel caso in cui, per ciascun avviso, i candidati ammessi siano in numero superiore a 150, si procederà ad una pre-selezione, da effettuare in forma scritta, per raggiungere il suddetto numero massimo di candidati ammissibili.

I candidati ammessi, saranno sottoposti alla prova tramite colloquio per accertamento delle competenze e per valutare le motivazioni. Tale prova si considera superata avendo ottenuto un punteggio minimo di 18/30.

Sulla base del punteggio ottenuto dalla somma di cui ai suddetti punti a), b) e c) sarà redatta una graduatoria, distinta per profilo e per area provinciale sulla base della preferenza espressa in sede di domanda da ciascun candidato, valida due anni che verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per tale arco temporale, compresa l'assegnazione di eventuali incarichi a tempo determinato. Nel caso in cui, prima dei due anni di validità, si esaurisca una delle graduatorie provinciali, potrà essere espletata una nuova selezione per l'intero profilo professionale interessato.

I candidati inseriti in graduatoria saranno sottoposti ad un corso formativo obbligatorio di 16 ore relativo alla contestualizzazione delle funzioni di coordinamento nella Azienda USL Toscana Sud-Est. La mancata partecipazione al corso formativo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche o del Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione propone il nominativo per il conferimento dell'incarico sulla base della graduatoria di merito.

Il Direttore Generale adotta l'atto deliberativo di conferimento dell'incarico previo parere favorevole del Direttore Sanitario.

Il candidato collocato in graduatoria che rinunci ad un conferimento presso una Zona-Distretto si intende rinunciatario anche per i conferimenti futuri presso la stessa Zona-Distretto, mentre resta in graduatoria per i conferimenti presso le altre Zone-Distretto. In caso di funzioni di coordinamento con competenze "sovrazionali" verrà presa a riferimento, per il mantenimento o meno in graduatoria del candidato, la Zona-Distretto ove è collocata la sede prevalente del coordinamento stesso.

4. In caso di funzione di coordinamento vacante, è garantita la preventiva verifica di istanze di interesse dei soggetti già titolari di funzioni di coordinamento da parte del Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche, del Direttore del Dipartimento

delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Prevenzione e della Riabilitazione. A tal fine le suddette direzioni di dipartimento emettono, annualmente, apposito avviso per consentire al personale già titolare di funzioni di coordinamento di manifestare l'interesse ad ottenere un diverso incarico. A seguito del citato avviso il titolare di funzioni di coordinamento avanza richiesta di diversa attribuzione, indipendentemente dai posti disponibili, specificando l'Area Provinciale d'interesse. I direttori dei citati dipartimenti, in caso di posto vacante, procederanno alla valutazione delle richieste pervenute, prendendo in considerazione il curriculum formativo e professionale, le valutazioni periodiche, le attitudini e le competenze possedute. A tal fine l'avviso riporterà i criteri di valutazione che verranno presi in considerazione per tale valutazione. Nel caso in cui, tra i coordinatori che ne hanno fatto richiesta, non vi siano soggetti in possesso delle necessarie caratteristiche, si procederà ad attingere dalla graduatoria di merito di cui al comma 3), motivando la scelta del diniego.

5. Per particolari e comprovate esigenze organizzative è possibile conferire, provvisoriamente “a scavalco”, funzioni di coordinamento ad altro soggetto già titolare di tale tipologia d'incarico, previa accettazione di quest'ultimo. In tale caso la durata dell'incarico conferito “ad interim” può avere una durata massima di 6 mesi. Per la durata dell'incarico conferito “ad interim” sarà corrisposto al soggetto interessato un compenso pari al 30% dell'indennità di funzione prevista per l'incarico vacante come quota aggiuntiva della produttività.

ART. 7 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALE DI BASE

1. Per ciascun profilo professionale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'Azienda individua una o più denominazioni per gli incarichi di funzione professionale di base. Al momento dell'assunzione ai dipendenti inquadrati nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari è attribuito un incarico di funzione professionale di base tra quelli individuati. Analogamente si procede per il personale già assunto alla data del 31.12.2022, che non sia già titolare di un incarico di funzione organizzativa o di funzione professionale di media o elevata complessità. La decorrenza dell'incarico di base, in questo caso, è dal 1° gennaio 2023.

ART. 8 CONTRATTO INTEGRATIVO INDIVIDUALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale di media o elevata complessità prevede la stipula di un contratto integrativo individuale che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - Denominazione e tipologia dell'incarico,
 - Contenuti dell'incarico (aree di responsabilità e principali attività),
 - Sede e Durata,
 - Valore economico dell'indennità di funzione.
2. In relazione agli incarichi conferiti è corrisposta l'indennità di funzione prevista dal precedente art. 4, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 102 del CCNL/2022 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".
3. Come indicato al precedente art. 4, l'indennità di funzione, per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo del range economico relativo alla fascia di appartenenza e di una parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici mensilità; insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il valore dell'incarico di complessità base è composto della sola parte fissa.
4. Per gli incarichi di funzione di media o elevata complessità, il valore dell'indennità di funzione – parte fissa assorbe e ricomprende l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21 comma 1 e 2 del CCNL/2018, nonché l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86 comma 5 dello stesso CCNL.
5. L'indennità di funzione relativa agli incarichi di media o elevata complessità assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 7 del CCNL.
6. Rimane inteso che la titolarità dell'incarico di funzione, quando la stessa non coincida con la titolarità di una U.O.P. o altra struttura individuata dal regolamento aziendale, non sarà una funzione esclusiva, ma si dovrà conciliare con gli altri compiti di collaborazione all'interno della struttura operativa di assegnazione. Il contratto integrativo individuerà nello specifico le funzioni proprie dell'incarico.

ART. 9 DURATA, REVOCA, RINUNCIA E DECADENZA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DI MEDIA O ELEVATA COMPLESSITA'

1. Gli incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale di media o elevata complessità vengono conferiti per una durata di 5 anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, per una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. Alla scadenza i suddetti incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva ed assenza di provvedimenti disciplinari, negli ultimi due anni, superiori alla multa, senza attivare le procedure selettive di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Nel caso in cui, durante il suddetto quinquennio, al titolare di incarico di funzione venga conferito un diverso incarico della stessa tipologia, quest'ultimo sarà attribuito in continuità mantenendo la scadenza dell'incarico precedente.
2. Nel caso in cui, alla scadenza dell'incarico, vi sia una valutazione negativa oppure vi sia un provvedimento disciplinare, negli ultimi due anni, superiore alla multa, non si procede con il rinnovo dell'incarico ed allo stesso dipendente è conferito un incarico di funzione professionale di base. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessità media ed elevata complessità.
3. La revoca degli incarichi di funzione di media o elevata complessità prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per:
 - processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale,
 - valutazione annuale negativa, a seguito dell'iter previsto nello specifico regolamento aziendale delle valutazioni,
 - la comminazione di una sanzione superiore alla multa a seguito di procedimenti disciplinari conclusi.
 - inadempimento accertato rispetto agli obblighi e alle responsabilità derivanti dalla funzione attribuita con aspetti penali e/o disciplinari.
 - il venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione.
4. Nel caso in cui la revoca dell'incarico prima della scadenza sia a seguito di processi di riorganizzazione, al dipendente può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato. Qualora, invece, il dipendente ritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessità base, viene garantita la parte

fissa dell'indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell'incarico revocato fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.

5. Nel caso in cui la revoca dell'incarico sia a seguito degli altri casi elencati al suddetto comma 3 al dipendente è attribuito un incarico di funzione professionale di base nell'ambito del profilo di appartenenza. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.
6. Il titolare di un incarico di funzione di media o elevata complessità può rinunciare all'incarico mediante nota scritta, con preavviso, di norma, di trenta giorni.
7. Il collocamento in aspettativa non retribuita per un periodo continuativo superiore a 12 mesi nell'arco di durata dell'incarico comporta per il titolare dello stesso la decadenza dall'incarico.

ART. 10 DURATA E VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE PROFESSIONALE DI BASE

1. Gli incarichi di funzione professionale di base sono conferiti a tempo indeterminato. Ai titolari degli incarichi di funzione professionale di base, sono conferibili incarichi di funzione organizzativa o di funzione professionale di media o elevata complessità alla maturazione dei requisiti previsti per tali tipologie di incarico.
1. Gli incarichi di funzione professionale di base sono soggetti a valutazione annuale sulla performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.
2. In caso di valutazione annuale negativa non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno della valutazione negativa.

ART. 11 VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DI MEDIA O ELEVATA COMPLESSITA'

2. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico è soggetto a specifica valutazione annuale nonché, a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dagli specifici regolamenti aziendali. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali.
3. L'esito della valutazioni annuali e a termine incarico sono rilevanti per il mantenimento e per l'eventuale rinnovo o l'attribuzione di altro incarico.

4. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.

ART. 12 NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti ed accordi in materia di incarichi per il personale del comparto e deve intendersi di immediata applicazione.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e con decorrenza dal 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL/2022, l'Azienda si impegna a trasporre gli incarichi di organizzazione e professionali di cui al CCNL/2018, nonché gli incarichi di posizione organizzativa conferiti ai sensi dell'art. 22 dello stesso CCNL/2018 in essere al 15/06/2022 o quelli conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e non ancora scaduti, nelle nuove fasce e tipologie previste all'Art. 32 comma 7 del CCNL/2022, senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva. Gli incarichi di organizzazione, gli incarichi di posizione organizzativa e le funzioni di coordinamento assumono la denominazione di "Incarichi di funzione organizzativa", gli incarichi professionali assumono la denominazione di "Incarichi di funzione professionale".
3. In tutti i casi previsti al suddetto comma 2 restano invariati il valore economico di ciascun incarico e la scadenza precedentemente definita.
4. La collocazione all'interno dei livelli di complessità degli incarichi di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL/2022 avviene con le modalità di cui ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 99 dello stesso CCNL.
5. Entro lo stesso termine di 30 giorni l'Azienda si impegna ad approvare il nuovo repertorio degli incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale di media ed elevata complessità per il personale dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo e la rispettiva classificazione.
6. Relativamente agli incarichi di cui al precedente comma 5, analogamente a quanto avvenuto nel corso del 2022 per gli incarichi del personale del ruolo sanitario e socio-sanitario, l'Azienda procederà, senza bandire avvisi ed in presenza di valutazione positiva e assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni, al rinnovo degli incarichi agli attuali titolari qualora i contenuti dell'incarico previsto nel nuovo repertorio siano corrispondenti all'incarico attuale, anche se con diversa denominazione, dovuta alla nuova organizzazione,

previo colloquio motivazionale tramite apposita commissione presieduta dal Direttore Amministrativo.

7. Per gli incarichi di nuova istituzione o vacanti si provvederà ad attivare le procedure di cui ai suddetti art. 5 e 6, fatta eccezione per il conferimento delle funzioni di coordinamento per il quale si attingerà dalle graduatorie attualmente in vigore fino al loro termine o scadenza.



Allegato B

SINTESI CONFRONTO SU

INCARICHI DI FUNZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO INQUADRATO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

Ai sensi dell'art. 6 "Confronto" del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2019-2021 che, al comma 3 lettere d ed e, stabilisce che sono oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ed i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, in data 19 gennaio 2023 si è aperto il confronto in materia, tenuto conto delle novità introdotte all'art. 24 e segg. del nuovo CCNL 02/11/2022.

Successivamente all'illustrazione del nuovo regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione per il personale del comparto inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, la proposta, redatta dalla UOC Gestione Economica del Personale Dipendente, è stata trasmessa alla parte sindacale in data 20 gennaio 2023.

In data 31 gennaio 2023 è pervenuta la Nota Nursing Up in materia e successivamente la nota di UIL FPL, le cui posizioni sono state poi espresse anche durante il successivo incontro del 2 febbraio 2023.

Durante l'incontro anche le altre sigle sindacali e la RSU hanno formalizzato la propria posizione rispetto al regolamento proposto dall'Azienda, che sinteticamente sono di seguito riportate:

RSU: nella seduta del 1 febbraio 2023 la RSU richiede maggiore trasparenza sulle graduazioni incarichi rispetto alla regolamentazione proposta, ma tenuto conto della transitorietà del Regolamento, la RSU ha dato, a maggioranza, parere favorevole.

CGIL FP: valuta il Regolamento proposto come coda del vecchio contratto per completare l'attribuzione degli incarichi al settore amministrativo e tecnico. Successivamente le parti dovranno avviare un nuovo confronto sul Regolamento

definitivo e successiva quantificazione dei fondi. CGIL esprime parere favorevole al testo proposto.

CISL FP: richiede la revisione delle pesature nel regolamento a regime, ma esprime parere favorevole sul testo transitorio proposto.

NURSING UP: espone il contenuto della nota trasmessa e specifica l'esigenza di maggiore trasparenza sui criteri per le pesature degli incarichi e richiede la conferma della transitorietà del documento proposto. Il sindacato, inoltre, richiede maggior dettaglio sull'impatto economico della manovra.

NURSIND: ha espresso voto contrario in RSU circa l'impianto del documento inerente il regolamento incarichi. Ritiene il documento certamente degno di attenzione e che va nella direzione auspicata da tanto tempo, ossia quella di uscire dalle forme di aleatorietà che hanno sempre contraddistinto in passato le nomine, e che ci fa accogliere con favore il tentativo di dare trasparenza alla materia. Pur tuttavia, rimangono ancora le perplessità non risolte circa i criteri di attribuzione dei punteggi e relative graduazioni ai fini dell'attribuzione delle conseguenti indennità, che non ci consentono di esprimere dunque una piena condivisione. La stessa assicurazione (che apprezziamo) da parte del Direttore Amministrativo circa la transitorietà del regolamento, ma poi non riportata in epigrafe sul documento allegato, fa sì che questa O.S. mantenga le riserve iniziali.

FIALS: concorda con Nursing up e Nursind sul chiarimento della transitorietà e sui criteri e punteggi.

UIL FPL: sintetizza i rilievi espressi nella nota trasmessa, ma esprime parere favorevole al documento proposto.

Il Direttore Amministrativo precisa che tale documento è da ritenersi transitorio e necessario per il conferimento degli incarichi del personale tecnico ed amministrativo, in attesa della regolamentazione a regime in materia, il cui confronto verrà a breve avviato con le organizzazioni sindacali e la RSU.

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore del Dipartimento Risorse Umane confermano che le risorse che saranno utilizzate per il conferimento degli incarichi, alla luce del regolamento proposto, saranno esclusivamente quelle concordate con la parte sindacale con l'accordo di utilizzo fondi 2022 sottoscritto

in data 27/10/2022.

L'incontro si chiude con la condivisione della proposta di regolamentazione trasmessa dall'Azienda fatte salve le posizioni di parte sindacale sopra richiamate.

La presente sintesi è trasmessa alle OO.SS. del comparto ed alla RSU in data 07/02/2023.